OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: Mauro Maria MARINO)

Roma, 21 novembre 2012

Osservazioni sull'atto:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee COM (2012) 499 def.)

La 14ª Commissione permanente, esaminato l'atto COM(2012) 499 definitivo,

considerato che la proposta modifica e abroga il vigente Regolamento (CE) n. 2004/2003, come modificato dal Regolamento (CE) n. 1524/2007, e crea uno *status* giuridico europeo per i partiti politici e le fondazioni politiche ad essi collegate e introduce disposizioni più dettagliate in materia di finanziamento;

considerato che la proposta mira a dotare i partiti politici europei e le fondazioni ad essi collegate degli strumenti che consentano loro di affrontare le sfide attuali, in primo luogo quella di colmare il divario tra la politica nazionale e quella dell'Unione e promuovere la democrazia rappresentativa a livello dell'UE, pienamente riconosciuta dall'art. 10 del trattato UE;

ricordato che l'art. 10, par. 4, del trattato UE impone ai partiti politici a livello europeo il compito di contribuire *"a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione"*, compito particolarmente complesso per la tradizionale ridotta attenzione delle forze politiche nazionali rispetto ai temi connessi al processo di integrazione europea;

avuto altresì riguardo al disposto:

1) degli artt. 11 ("Libertà di espressione e di informazione") e 12 ("Libertà di riunione e di associazione") della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, con particolare riferimento all'art. 12, par. 2, il quale stabilisce che: "*I partiti politici a livello dell'Unione contribuiscono a esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione"*);
2) dell'art. 49 della Costituzione italiana, ai sensi del quale "*Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale*",

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

Al Presidente
della 1ª Commissione permanente
S E D E

1. La proposta si basa correttamente sull'articolo 224 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che stabilisce che il Parlamento europeo e il Consiglio determinano con regolamento adottato secondo la procedura legislativa ordinaria lo statuto dei partiti politici a livello europeo di cui all'articolo 10, par. 4, del trattato UE e le condizioni per il loro finanziamento.

2. La proposta è conforme al principio di sussidiarietà, in quanto le norme relative allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni europee possono essere definite solo a livello dell'Unione.

3. La proposta è conforme al principio di proporzionalità poiché le misure previste si limitano a quanto necessario al conseguimento dell'obiettivo di rafforzare la democrazia europea e la legittimità delle istituzioni dell'UE.

4. Nel merito, si esprime apprezzamento per:

a) il riconoscimento dell'importante ruolo dei "partiti politici" all'interno delle istituzioni dell'Unione. Ciò, tra l'altro, auspicabilmente contribuirà ad una maggiore democratizzazione delle istituzioni europee nella misura in cui permetterà di focalizzare maggiormente l'attenzione sull'operato dei rappresentanti dei cittadini, in linea, peraltro, con quanto già tracciato nel cosiddetto "Rapporto dei 4 Presidenti" (Verso un'autentica Unione economica e monetaria);

b) la conseguente introduzione di uno status giuridico europeo per i partiti politici europei e le fondazioni ad essi collegate (articolo 8), che comporterà la piena capacità giuridica e il pieno riconoscimento in tutti gli Stati membri (articolo 9). La proposta stabilisce una serie di condizioni da rispettare al fine di ottenere lo *status* giuridico europeo. Tuttavia, non si tratta di condizioni eccessive e ciò al fine di incoraggiare e sostenere lo sviluppo di nuovi partiti politici europei;

c) le modifiche che prevedono l'introduzione di disposizioni e procedure più dettagliate in materia di finanziamento dei partiti politici europei o delle fondazioni ad essi collegate e la fissazione di criteri oggettivi di attribuzione delle risorse del bilancio dell'Unione. Tra queste si ritengono di particolare utilità le disposizioni di cui all'art. 15 che, nel disciplinare donazioni e contributi, non mancano di promuovere la capacità dei partiti politici e delle fondazioni di generare risorse proprie, alleviando così i relativi oneri sul bilancio dell'Unione.

Mauro Maria Marino